

**STATUTO**

**della Associazione "CO2 CLUB"**

**Articolo 1. - Nome e sede legale**

"CO2 CLUB" è un'associazione senza fini di lucro per lo scambio di informazioni e per l'avvio di iniziative tra i suoi membri nel campo della cattura e del confinamento della CO2 (CCS). Essa ha sede legale in Carbonia (CA), presso la "Sotacarbo S.p.A.", località ex Miniera Serbariu.

**Articolo 2. - Finalità**

Scopi dell'Associazione sono:

- incoraggiare la collaborazione tra i gruppi di ricerca pubblici e privati;
- promuovere i contatti e gli scambi di informazioni tra tutti gli stakeholders;
- trasferire e diffondere informazioni tramite banche dati, siti web, altri mezzi di diffusione elettronica;
- organizzare conferenze e seminari;
- identificare le aree di maggiore interesse di sviluppo teorico e tecnologico;
- formulare raccomandazioni agli organismi finanziatori delle ricerche in merito all'organizzazione ed avvio di attività interdisciplinari;
- svolgere studi di prospettiva basati sull'analisi continua delle tecnologie e delle strategie messe in campo a livello internazionale;
- promuovere l'offerta tecnologica italiana a livello europeo ed internazionale.

**Articolo 3. - Appartenenza all'Associazione**

Oltre ai Soci Fondatori, possono far parte della Associazione enti di ricerca pubblici e privati, università, imprese, enti pubblici, istituzioni ed associazioni che siano interessati al campo della cattura e del confinamento della CO2 (CCS), che condividano le finalità dell'Associazione e ne accettino lo Statuto.

**Articolo 4. - Tipi d'associazione**

Sono soci ordinari dell'Associazione i soci fondatori indicati nell'atto di costituzione della Associazione e quelli che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto.

Sono soci benemeriti dell'Associazione quelli che forniscano un ulteriore contributo giudicato di rilevante importanza secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci indicheranno un loro rappresentante ed un eventuale sostituto per tutti i rapporti con l'Associazione.

**Articolo 5. - Modalità d'associazione**

Per aderire alla Associazione come socio gli interessati devono farne richiesta scritta accompagnata da una lettera di sostegno di almeno due soci e consentire l'archiviazione informatica dei propri dati essenziali. Tali dati dei soci saranno usati esclusivamente per gli scopi organizzativi della Associazione stessa. Ogni richiesta dovrà contenere l'accettazione delle finalità della Associazione e dello Statuto. La richiesta sarà esaminata dal Consiglio Direttivo e, di regola e qualora non sussistano evidenti e comprovati motivi di conflitto tra le attività del richiedente e le finalità dell'Associazione, accettata.

In qualsiasi momento, ogni socio può uscire dalla Associazione, con una comunicazione scritta alla medesima.

Per motivi gravi e giustificati, l'Assemblea con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può disporre l'espulsione di soci che rechino danno alla Associazione o alla sua immagine.

#### **Articolo 6. - Patrimonio**

Il patrimonio della Associazione è costituito:

1. da eventuali beni che dovessero divenire di proprietà della Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata connessa con l'espletamento di specifiche attività volte al raggiungimento delle finalità della Associazione;
- da contributi corrisposti da enti pubblici e privati e persone fisiche per lo svolgimento di attività conformi alle finalità sociali.
- da eventuali quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e dagli altri eventuali trasferimenti dai soci.

#### **Articolo 7. - Organi**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 8.- Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano della società.

L'Assemblea è convocata dal Presidente .

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'Anno precedente e di quello preventivo per l'anno in corso; anche avvalendosi di tecnologie informatiche.

Altre possibili assemblee convocate durante l'anno, possono avvalersi delle tecnologie informatiche: ad esempio è possibile proporre e discutere mozioni e farle votare via fax ed Internet con le stesse procedure previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare su modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione o per altri motivi che il Presidente ritenga opportuni.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di due quinti dei soci regolarmente iscritti o di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno il cinquanta per cento dei soci, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.

Le delibere sono approvate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui a norma di legge e/o di statuto è richiesta una maggioranza diversa.

#### **Articolo 9. - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante della Associazione.

Esso è costituito da 7 membri eletti dall'assemblea, che rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Al Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione della associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea,
- compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo gli indirizzi ricevuti;
- nomina del Vicepresidente e del Tesoriere scelti tra i suoi componenti;
- ammissione all'associazione di nuovi soci;
- predisposizione del Bilancio annuale consuntivo e preventivo.

Esso è composto da:

- 1 Presidente;
- 2 Consiglieri in rappresentanza di industrie ed enti di ricerca privati;
- 2 Consiglieri in rappresentanza di enti di ricerca pubblici ed università;
- 2 Consiglieri in rappresentanza di altri enti pubblici, istituzioni ed associazioni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente o ad altri suoi membri particolari deleghe operative, oltre a quelle già previste dal presente Statuto, definendone la tipologia e durata. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e possono svolgersi anche in teleconferenza.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo anche il Responsabile del Segretariato, senza diritto di voto ma con funzioni di verbalizzante e consulente. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano votate (anche per via informatica) da almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.

#### **Articolo 10. - Elezione del Consiglio Direttivo**

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni due anni. Sono eleggibili tutti i soci che si siano candidati a ricoprire cariche specifiche nel Consiglio Direttivo, ovvero la carica di Presidente; Consigliere in rappresentanza di industrie, compagnie ed enti di ricerca privati; Consigliere in rappresentanza di enti di ricerca pubblici ed università; Consigliere in rappresentanza di altri enti pubblici, istituzioni ed associazioni.

Il Presidente uscente non può ricandidarsi a Presidente; può, se lo desidera, candidarsi a Consigliere.

Un Consigliere può ricandidarsi di seguito una sola volta: non può dunque ricoprire il ruolo di Consigliere per più di quattro anni consecutivamente.

Sono elettori tutti i soci ordinari e benemeriti. Ciascuna carica sarà attribuita al candidato che raggiunge il maggior numero di voti per quella specifica carica per la quale si è candidato. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, l'attribuzione della carica sarà determinata dalla maggiore anzianità di appartenenza alla Associazione.

Qualora due o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare, il Presidente deve indire elezioni suppletive, oppure procedere allo scioglimento e rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Le elezioni per il Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente uscente tre mesi prima della scadenza del Consiglio stesso. I soci sono chiamati a comunicare il loro voto in modo confidenziale (via posta, fax o e-mail) al Presidente uscente, entro i termini temporali da questo indicati. Entro l'indomani di tale termine, il Presidente uscente comunica i risultati del voto ai soci, anche per via informatica. Nel caso di impedimento o mancanza del Presidente, le elezioni sono convocate dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Responsabile del Segretariato.

**Articolo 11. - Presidente**

Il Presidente dura in carica due anni, e non può essere rieletto consecutivamente. Egli rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma a nome della Associazione, la convocazione del Consiglio e la supervisione delle attività sociali.

**Articolo 12. - Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza od impedimento.

La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

**Articolo 13. - Tesoriere**

Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, e decade quando cessa di esserne membro. Egli cura la riscossione delle entrate e la gestione delle uscite della Associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, conservando l'evidenza degli atti relativi. Egli presenta al Consiglio Direttivo la proposta di bilancio preventivo entro il mese di dicembre, ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio non dovrà prevedere in alcun caso la distribuzione di utili.

Il bilancio accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti verrà trasmesso entro trenta giorni, anche per via informatica, a tutti i soci.

**Articolo 14. - Collegio dei Revisori dei Conti**

Sulla gestione economica e finanziaria della Associazione vigila un Collegio dei Revisori dei Conti formato da tre membri effettivi.

Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti producono una relazione sul bilancio annuale preventivo e consuntivo. Essi eleggono al loro interno un presidente e, in assenza di questi, sono retti dal loro decano.

I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

**Articolo 15. - Segretariato**

L'Associazione si avvale, per il perseguimento dei suoi scopi, di un Segretariato. Esso cura la catalogazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai soci, anche per via informatica; gestisce, anche con l'aiuto di uno o più soci, il sito Internet dell'Associazione; cura, anche con l'aiuto di uno o più soci, l'organizzazione logistica di convegni, conferenze, workshop e riunioni tecnico-scientifiche nel campo della CCS; produce comunicazioni cartacee e via e-mail per i soci sia sulla Associazione che su altri eventi d'interesse per questa; promuove l'immagine della Associazione a livello nazionale ed internazionale, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; svolge funzioni di segreteria per il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

I membri ed il Responsabile del Segretariato vengono nominati dal Consiglio Direttivo della Associazione e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Essi possono essere revocati in ogni momento.

**Articolo 16. - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 17. - Cessazione eventuale della Associazione**

Qualora la Associazione cessi la propria attività per decisione dei 2/3 dei partecipanti alla assemblea o per causa di forza maggiore, i suoi fondi eventualmente disponibili andranno versati ad una associazione con finalità benefiche scelta dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 18. - Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato con l'approvazione dei 2/3 dei partecipanti alla Assemblea appositamente convocata.

**Articolo 19. - Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.